

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 4 maggio 1993 n. 5179

Sussiste la causa di ineleggibilità di cui all'articolo 2, n. 10), della Legge 23 aprile 1981, n. 154, per il consigliere comunale componente il consiglio di amministrazione di una società a partecipazione maggioritaria del comune. Tale causa sussiste anche nel caso che lo statuto definisca "consortile" tale società. Non sussiste la causa d'ineleggibilità se il consigliere ha assunto la titolarità della carica nella società in base a norma di legge ovvero di statuto o regolamento dell'ente territoriale. Sussiste, viceversa, tale causa di ineleggibilità se il consigliere ha assunto la titolarità della carica in base a una norma dello statuto della società, anche se approvato dall'ente territoriale.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con il primo motivo si deduce che la Corte d'appello è incorsa in violazione e falsa applicazione degli art. 2602 ss. c.c. perché ha basato l'affermazione che la società non era di natura consortile (come invece indicava il suo statuto) sul rilievo che lo scopo del consorzio deve esaurirsi nel controllo delle attività delle imprese associate e non deve comprendere finalità di lucro, laddove il legislatore: 1) ha previsto la costituzione di società consortili con partecipazione di enti pubblici (e nella specie, il consorzio si avvaleva dei propri soci e svolgeva attività strumentale all'esecuzione di opere pubbliche) e pertanto deve ritenersi ammissibile la finalità di lucro; 2) ha esteso (art. 1, l. 10 maggio 1976 n. 337) l'attività consortile alla cooperazione interaziendale, e ciò comporta un ampliamento di tale attività.

Il motivo è infondato.

La Corte d'appello ha basato sull'esame e sulla valutazione delle clausole statutarie l'affermazione che la società non aveva natura consortile (e pertanto ricorreva l'ipotesi di ineleggibilità prevista dall'art. 2, primo comma, n. 10, l. 23 aprile 1981 n. 154).

Con il motivo si censura il criterio di individuazione della società consortile adottato dalla Corte d'appello, deducendosi, in particolare, che tale società può perseguire anche finalità di lucro, e che, comunque, essa ha un ambito di operatività più ampio di quello previsto dall'art. 2602 c.c. ("... disciplina o svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese"), e se ne inferisce che la società *de qua*, alla stregua del più ampio criterio di individuazione asserito, sarebbe, in quanto intesa alla realizzazione di opere o di interventi di interesse pubblico, e in quanto si serve dei propri consociati, di natura consortile.

Il motivo è infondato sia perché non è validamente censurata l'affermazione della Corte d'appello che il consorzio era facultizzato a servirsi, per la realizzazione delle opere o degli interventi, di società diverse da quelle consociate, sia perché la dottrina prevalente esclude la compatibilità con lo scopo consortile della clausola di ripartizione degli utili (ammettendola, al più, solo allorché la ripartizione non sia proporzionale alla quota sociale e nei casi di c.d. ristoro).

Ma anche a voler ipotizzare la fondatezza dell'assunto del ricorrente in ordine all'ambito dell'attività consortile, ciò non sarebbe sufficiente ad evidenziare un vizio della sentenza impugnata, dal momento che la Corte d'appello, come si è sottolineato all'inizio, ha affermato che le clausole statutarie deponevano, singolarmente e complessivamente, nel senso che si era dato vita ad una comune società per azioni.

Ciò che sarebbe stato necessario, cioè, anche in quella ipotesi, era dimostrare - e il ricorrente non lo ha fatto - che le clausole statutarie, esaminate alla luce di quel più ampio ambito, esprimessero la costituzione di una società consortile od erano compatibili con lo scopo consortile.

Ed invero l'art. 2615-ter c.c., disponendo che "le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'art. 2602 c.c." (più sopra riportati), richiede che la società - pur se intesa non nella sua mera organizzazione formale, ma anche in parte nel suo contenuto sostanziale - sia strumentale al raggiungimento dello scopo consortile: sarebbe stato quindi necessario dimostrare che le finalità tipicamente societarie non esaurivano l'attività sociale, ma contribuivano, senza prevalere né ostacolare, al perseguimento del - diverso e ulteriore - scopo consortile, finalità questa che la Corte d'appello aveva escluso nel momento in cui aveva accertato che la società, di cui si tratta, aveva una propria finalità economica al cui perseguimento tendeva senza neanche essere tenuta ad impiegare le aziende e le attività dei soggetti associati.

Con il secondo motivo si deduce che la Corte d'appello è incorsa in violazione dell'art. 5, l. 23 aprile 1981 n. 154 - secondo il quale "non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della regione, della provincia, del comune e della circoscrizione in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo" - perché, basando l'affermazione che lo statuto della società, il quale prevedeva la compatibilità tra la qualifica di componente del suo consiglio di

amministrazione e la qualifica di consigliere comunale, compatibilità che avrebbe consentito l'applicazione della norma, non era compreso nello "statuto" cui la norma si riferiva perché per questo doveva intendersi quello emanante direttamente dagli enti pubblici, non ha rilevato che lo statuto della società, in quanto approvato dal consiglio comunale, assumeva una efficacia particolarmente qualificante, e, comunque, tale da farlo comprendere nella ipotesi che consentiva l'applicazione della norma.

Il motivo è infondato

La assimilazione che il citato art. 5 pone accomunando "norma di legge, statuto o regolamenti" evidenzia che il riferimento è ai provvedimenti che costituiscono fonte normativa statale o che siano emanati, nell'esercizio delle loro funzioni, dagli enti territoriali pubblici.

Costituisce conferma di tale conclusione il rilievo che la norma prevede la "connessione" con il mandato elettivo, e quindi richiede la valutazione della portata di tale mandato e delle situazioni che siano ritenute connaturali o consequenziali all'espletamento di esso: e tale valutazione, per la natura pubblica degli interessi coinvolti, non può che essere stata demandata solo all'ente territoriale pubblico (o al legislatore) il quale, in quanto istituzionalmente deputato alla cura di quegli interessi, è stato ritenuto idoneo, e perciò munito del relativo potere, ad individuare e qualificare come non costituenti cause di ineleggibilità o di incompatibilità situazioni che altrimenti lo sarebbero.

D'altronde sarebbe incomprensibile che il legislatore, dopo aver esso stesso disciplinato analiticamente e tassativamente le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, avesse poi demandato la individuazione delle relative eccezioni non agli enti pubblici territoriali, ma a soggetti privati, come tali inadeguati, in quanto non portatori di interessi pubblici, ad individuare in determinate situazioni la non ricorrenza di quella *ratio* che avrebbe fatto sussumere le situazioni stesse tra le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

La norma in esame va quindi interpretata nel senso che per "statuto" deve intendersi quello emanato dall'ente pubblico territoriale e che abbia avuto come specifico oggetto la individuazione di incarichi e funzioni che siano specificamente correlati all'esercizio, del mandato elettivo.

Tale situazione non ricorre allorché l'ente pubblico territoriale si limiti ad approvare lo statuto di un soggetto diverso, poiché in tal caso lo statuto, benché approvato dall'ente rimane espressione di volontà di quel diverso soggetto.

Da quanto rilevato può enuclearsi il seguente principio; lo "statuto" cui fa riferimento l'art. 5, l. 23 aprile 1981 n. 154 - secondo il quale "non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della regione, della provincia, del comune e della circoscrizione in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione e con il mandato elettivo - è (solo) quello emanante dall'ente pubblico territoriale e, al fine, ad esso non è assimilabile lo statuto di un ente diverso, anche se approvato dall'ente pubblico territoriale".

Omissis.